

COMUNE DI CORNATE D'ADDA
Provincia di MILANO

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE
ENTRATE

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 10 del 30/3/2007

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe
- Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 5 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 6 - Soggetti responsabili della gestione delle entrate

Capo III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

- Art. 7 - Attività di verifica e controllo
- Art. 8 - Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 9 - Sanzioni
- Art. 10 - Misura degli interessi per accertamenti e rimborsi

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 11 - Contenzioso e tutela giudiziaria
- Art. 12 - Autotutela
- Art. 13 - Accertamento con adesione

Capo V - RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Art. 14 - Forme di riscossione volontaria
- Art. 15 - Forme di riscossione coattiva
- Art. 16 - Limite minimo dei versamenti tributari
- Art. 17 - Crediti/Accertamenti di modesta entità
- Art. 18 - Dilazione o rateazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali
- Art. 19 - Criteri generali delle compensazioni
- Art. 20 - Compensazioni verticali
- Art. 21 - Compensazioni orizzontale tra crediti e debiti tributari
- Art. 22 - Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del comune e compensazione

Capo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 21 - Norme finali
- Art. 22 - Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 3 e 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 50 della L. 27/12/97, n. 449, ed in osservanza dei principi contenuti nella Legge 27.7.2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente".

2. Le norme del regolamento sono finalizzate a:

- a) ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente locale in ottemperanza ai principi di equità, efficienza, economicità, e trasparenza nell'attività amministrativa;
- c) individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello Statuto del Comune e nel Regolamento di contabilità;
- d) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'ente locale;
- e) attuare una corretta, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti o dagli ulteriori specifici regolamenti comunali vigenti.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, i tributi comunali, le entrate patrimoniali compresi i canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei Comuni, le entrate provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo e in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3
Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad essi collegate, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera della Giunta comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.
2. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
3. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici. In tal caso non hanno effetto retroattivo.

Art. 4
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a stabilire agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, purché entro i limiti resi facoltativi dalla legge statale.

CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 5
Forme di gestione delle entrate

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, efficienza e efficacia.
2. Oltre alla gestione diretta, le attività di accertamento e riscossione di ciascuna entrata possono essere svolte utilizzando, anche disgiuntamente, le forme di gestione previste dall'art. 52, comma 5 del D. Lgs. N. 446 del 15/12/1997, come disciplinate dall'art. 113 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni.
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio comunale.

Art. 6
Soggetti responsabili della gestione delle entrate

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari nominati dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi e i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o atto equivalente.

2. In particolare, il funzionario responsabile di cui al precedente comma:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi; e) partecipa al procedimento contenzioso come disposto dall'art. 13;
- f) esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 14;
- g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolarità dell'attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;
- h) compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;
- i) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.

CAPO III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 7
Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo degli adempimenti posti a carico dei soggetti obbligati, emettendo eventuali atti di accertamento.

2. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile, qualora riscontri inadempimenti o comportamenti irregolari, compatibilmente con le esigenze del proprio ufficio, prima di emettere provvedimento di recupero o sanzionatori, invita il soggetto obbligato a fornire chiarimenti.

3. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.

4. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.

5. La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

Art. 8

Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento delle entrate deve essere informata a criteri di trasparenza ed economicità delle procedure.

2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

3. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal ministero delle finanze.

Art. 9

Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei D.Lgs. 471/472/473 del 18/12/1997.

Art. 10

Misura degli interessi per accertamenti e rimborsi

1. La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi comunali è stabilita nella misura pari al tasso di interesse legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

4. Per tutti i provvedimenti emessi dal 1° gennaio 2007, di rimborso e di accertamento, si applica il presente articolo anche per annualità precedenti.

CAPO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 11

Contenzioso e tutela giudiziaria

1. Spetta al sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello. A tale scopo il sindaco può delegare il funzionario responsabile dell'ente: il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

2. La difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Art. 12

Autotutela

1. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione anche nel caso di pendenze in giudizio, o di atti definitivi e non impugnabili, qualora sussista illegittimità o errore dell'atto, quali:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'ente, purchè non abbia causato danno.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'ente.

3. Il provvedimento di annullamento, revisione o rettifica dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

4. In pendenza di giudizio l'annullamento di un atto deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;

- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

5. Qualora dall'analisi di cui al comma precedente del presente articolo emerga la non convenienza nel resistere nella lite, il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento oggetto della lite.

Art. 13 **Accertamento con adesione**

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate dal D.Lgs 19/6/1997 n. 218 in materia di accertamento con adesione e contenute nel regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

CAPO V - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 14 **Forme di riscossione volontaria**

1. Se non diversamente previsto dalla legge e dai regolamenti che disciplinano i singoli tributi, e in base alle facoltà concesse dall'art. 36 della L. n. 388 del 23/12/2000 la riscossione delle entrate e dei propri tributi può essere effettuata:

- a) mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale o presso i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 che esercitano la gestione del tributo;
- b) tramite versamento sul conto corrente postale intestato al Comune-Servizio Tesoreria del Comune ovvero intestato ai soggetti che esercitano la gestione del tributo secondo le modalità di cui al citato art. 5;
- c) tramite il sistema bancario.

2. Le modalità di riscossione sopra richiamate non escludono il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del debito tributario mediante F24 nel caso in cui sia consentito espressamente dalla Legge.

Art. 15
Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata con la procedura prevista dal D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4 dello articolo 52 del D.Lgs. 446/97.

Art. 16
Limite minimo dei versamenti tributari

1. In base all'art. 1 comma 167 della L. n. 296 del 27/12/2006 si stabilisce che non si fa luogo al versamento quando l'importo complessivo annuo dei tributi comunali è inferiore o uguale a € 5,00.

2. Ai tributi non dovuti su base annua non si applica il limite minimo; gli stessi dovranno essere versati per intero.

3. Nel caso in cui l'importo complessivo annuo del tributo, sia inferiore a € 20,00, il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento in un'unica soluzione, a scelta ad una delle scadenze previste per il tributo stesso.

Art. 17
Crediti/Accertamenti di modesta entità

1. Non si fa luogo ad azioni di recupero od a rimborsi quando l'importo complessivo da recuperare o rimborsare risulta non superiore a € 12,00.

2. Tale importo, comprensivo di interessi e sanzioni, viene riferito ad ogni singolo periodo d'imposta.

3. La disposizione di cui al comma 1, non si applica qualora il debito tributario comprensivo o costituito di sole sanzioni o interessi derivi da ripetuta violazione per almeno un biennio.

Art. 18
Dilazione o rateazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali

1. Per debiti di natura tributaria, fatta salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinati ogni

singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al DPR 29/9/1973 n. 602 e successive modificazioni così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, possono essere concesse, a specifica domanda, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni non sanate;
- importo debito superiore a € 500,00;
- durata massima ventiquattro mesi;
- importo minimo rata € 100,00;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi nella misura annuale prevista dal D.P.R. 29/09/1973 n. 602, modificato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/06/2003 (attualmente 4% annuale).

2. La dilazione o rateazione può essere concessa nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.

5. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 10.000,00 è necessaria la previa prestazione di garanzia fidejussoria.

6. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile delle singole entrate che provvede con apposita determinazione.

Art. 19

Criteri generali delle compensazioni

1. Le dichiarazioni di compensazione previste nei seguenti articoli sono indirizzate al funzionario responsabile dell'entrata sulla quale è effettuata la compensazione.

Art. 20

Compensazioni verticale

1. Il soggetto debitore di un'entrata comunale, disciplinata nel presente regolamento, nei termini di versamento della medesima, può detrarre dalla quota dovuto eventuali eccedenze di versamento della medesima tipologia

d'entrata relativa agli anni precedenti, senza interessi, purché sia stato notificato l'avviso di rimborso e non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il soggetto che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, deve darne comunicazione all'ufficio interessato entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso di rimborso.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto dei termini di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso, deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 21

Compensazioni orizzontale tra crediti e debiti tributari

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi gestiti direttamente dal comune del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché sia stato notificato l'avviso di rimborso e non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

2. Il soggetto che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, deve darne comunicazione all'ufficio interessato entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso di rimborso.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto dei termini di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso, deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 22

Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del comune e compensazione

1. Il Comune in presenza di debiti e crediti tributari in capo al medesimo contribuente, anche d'ufficio, procede alla relativa compensazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. N. 472 del 18/12/1997.

2. La disciplina di cui all'art. 23 del D. Lgs. N. 472 del 18/12/1997 viene applicata a tutte le entrate come individuate dall'art. 2 del presente regolamento.

CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 Norme finali

- 1.** Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2.** E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
- 3.** Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15/12/97 n. 446.

Art. 24 Entrata in vigore

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.